




Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPO 0001173 P-2.34.4.2
del 28/01/2010



Regione Lombardia
 Dr. Umberto Fazzone
 Via Pola 9/11
 20124 MILANO

Provincia di Milano
 Dr. Claudio Minoia
 Viale Piceno 60
 20129 MILANO

Comune di Bergamo
 Dr. Gaspare Passanante
 Via Borgo Palazzo 23
 24125 BERGAMO

p.c. **Associazione Lule**
Corso San Pietro, 62
20081 Abbiategrasso (MI)

Oggetto: Avviso n.4 /2009 pubblicato in G.U. del 10 agosto 2009 n. 184. Programma speciale di assistenza previsto dall'art. 13 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 recante "Misure contro la tratta di persone"

Mi è gradita l'occasione per comunicarle che la Commissione Interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (art. 25 – comma 2- del regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione D.lgs 286/98) nella riunione del 10 dicembre 2009, ha approvato il progetto presentato dall'Associazione Lule, nell'ambito dell'avviso di cui in oggetto, per il quale il Vostro Ente risulta essere il cofinanziatore nella misura del 20% dell'importo erogato.

Il cofinanziamento dell'Ente locale costituisce parte essenziale e integrante dell'intero importo a disposizione per la realizzazione del progetto stesso, come espressamente previsto dall'art. 25, comma 1 del Regolamento di attuazione del T.U. richiamato.

Per maggiore informazione, la lista dei progetti risultati vincitori e pertanto ammessi al finanziamento, in merito all'Avviso di cui sopra, è disponibile sul sito del Dipartimento : www.pariopportunita.gov.it.

Per ogni ulteriore chiarimento in merito, è possibile contattare la Segreteria Tecnica della Commissione tratta , tel. 06 67792450.

Nel ringraziare per l'attenzione si inviano i più cordiali saluti.

Prof.ssa Isabella Rauti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

CONVENZIONE TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, (di seguito indicata come Dipartimento), rappresentato dal Capo Dipartimento Prof.ssa Isabella Rauti;

E

la Provincia di Milano, , con sede in Milano, Viale Piceno 60, (di seguito indicata con il termine “Ente affidatario”), nella persona del Dott. Claudio Minoia, Direttore centrale Affari sociali.

VISTO

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- il D.P.C.M. 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l’art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, con il quale è istituito il “Fondo per le politiche relative ai Diritti e le Pari Opportunità”;
- l’art. 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che incrementa il sopraccitato fondo per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- il D.P.C.M. datato 3 giugno 2008, con il quale la Prof.ssa Isabella Rauti viene nominata Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità e le vengono assegnate le risorse economiche del centro di responsabilità n. 8 “Pari Opportunità”;
- il D.P.C.M. 18 dicembre 2008 concernente l’approvazione del Bilancio relativo alla gestione finanziaria per l’anno 2009;
- il decreto del Ministro le Pari Opportunità, On. Maria Rosaria Carfagna, del 12 maggio 2009 di ripartizione del “Fondo per le politiche relative ai diritti e le Pari Opportunità” che destina fino a euro 2.000.000,00 per azioni di sistema a sostegno delle iniziative di contrasto e di emersione delle vittime di fenomeni di tratta e grave sfruttamento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

PREMESSO CHE

- l'art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 prevede l'attuazione di programmi di assistenza volti a garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale;

- l'art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – ha previsto, tra l'altro, la possibilità che venga rilasciato, per motivi di protezione sociale, il permesso di soggiorno previo inserimento in programmi di assistenza ed integrazione sociale degli interessati per sottrarli a situazioni di violenza e condizionamenti criminosi;

- l'art. 25 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, concernente il regolamento di attuazione del sopracitato Testo Unico, ha disciplinato, tra l'altro, il finanziamento dei predetti programmi di assistenza ed integrazione sociale;

- l'art. 25 comma 2 del sopracitato D.P.R. ha istituito, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione interministeriale per l'attuazione del citato art. 18, attualmente ridenominata "Commissione per il sostegno delle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento";

- il D.M. 19 giugno 2008 del Ministro per le pari opportunità ha nominato Presidente della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, la Prof.ssa Isabella Rauti;

- il D.M. 23 novembre 1999 del Ministro per le pari opportunità emanato di concerto con i Ministri dell'Interno, della Solidarietà sociale e della Giustizia, ha individuato i criteri e le modalità preordinate alla selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale distinti nelle tipologie già definite come "azioni di sistema" e "programmi di protezione sociale";

- nell'ambito delle azioni di sistema, la Commissione interministeriale ha deliberato di istituire, in ausilio alle vittime della tratta esercitata a scopo di sfruttamento sessuale interessate a sottrarsi, il numero verde 800.290.290 articolato in una postazione centrale coordinata dal Dipartimento ed in quattordici postazioni decentrate sul territorio nelle zone maggiormente interessate al traffico, individuate nei seguenti Enti: Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Cagliari, Comune di Perugia, Comune di Firenze, Provincia di Genova, Provincia di Milano, Comune di Napoli, Comune di Palermo, Comune di Roma, Provincia di Torino, Comune di Reggio Calabria, Comune di Venezia, Regione Emilia Romagna, Regione Puglia;

- dal 1 giugno 2009, il servizio di numero verde è stato gestito, per quanto riguarda la postazione centrale, dal Comune di Venezia e per quanto riguarda le 14 postazioni periferiche, dal 2000, dagli Enti sopra elencati;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

- Il servizio di assistenza telefonica richiesto è stato adeguato alle nuove esigenze individuate a seguito della legge n. 228/2003 che prevede specifici programmi di prima assistenza per le vittime del traffico soggette ad ogni forma di sfruttamento;
- nella riunione del 23 novembre 2009 la Commissione interministeriale, in vista della scadenza al 31 dicembre 2009 delle convenzioni stipulate con gli Enti titolari del "servizio di numero verde a beneficio delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, accattonaggio e più in generale nell'ambito delle economie illegali", ha ravvisato la necessità di garantire la prosecuzione del servizio sopra indicato senza soluzione di continuità;
- il Dipartimento, con determina a contrarre del 24 novembre 2009, ha disposto l'avvio della procedura in economia, ai sensi dell'art. 54 comma 8 lett. C) del D.P.C.M. 9 dicembre 2002, finalizzata alla individuazione del soggetto cui affidare la fornitura di un servizio di gestione del numero verde centrale per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010;
- nella riunione del 23 novembre sopracitata, la Commissione ha deliberato, altresì, di invitare a partecipare come offerenti per la gestione della postazione centrale, i quattordici Enti già affidatari delle postazioni periferiche in considerazione della loro specifica esperienza acquisita;
- il Dipartimento ha altresì deliberato nella medesima riunione la stipula di nuove convenzioni per la gestione delle quattordici postazioni periferiche di cui sopra per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010;
- la Commissione di valutazione istituita con decreto del Capo Dipartimento del 4 dicembre 2009, esaminate le offerte pervenute dai suddetti Enti, ha proposto l'affidamento del servizio di gestione del numero verde centrale al Comune di Venezia, come riportato nel verbale del 14 dicembre 2009.



TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

L'Ente affidatario si impegna a proseguire nell'organizzazione e nella gestione della postazione telefonica territoriale collegata al numero verde nazionale a supporto delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, accattonaggio, e più in generale nell'ambito delle economie illegali, sulla base delle attività descritte nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente convenzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 2

(Modalità di realizzazione)

L'Ente affidatario si impegna a mantenere attivo il presidio telefonico -secondo le modalità indicate nell'allegato A)- garantendo, comunque, la reperibilità nelle ore di chiusura, assicurando le preliminari necessarie predisposizioni in termini di risorse strumentali ed umane.

L'Ente affidatario si obbliga ad adibire il presidio telefonico ad uso esclusivo delle finalità di cui all'articolo 1.

Articolo 3

(Durata)

In prosecuzione del servizio già in atto, lo stesso deve essere garantito senza soluzione di continuità, a partire dal 1° gennaio 2010, fino al 31 luglio 2010.

Articolo 4

(Azioni pro-attive)

L'Ente affidatario si impegna a porre in atto interventi pro-attivi, secondo le modalità indicate nell'allegato A), mirati alla comunicazione, alla mediazione sociale ed alla pubblicizzazione dei servizi operanti sul territorio.

Articolo 5

(Coordinamento delle attività e monitoraggio)

Le modalità operative e gestionali della postazione periferica devono essere coordinate con quelle della postazione centrale.

Il Dipartimento assicura, sulla base degli indirizzi e dei programmi elaborati dalla Commissione interministeriale, il raccordo tra le postazioni periferiche e la postazione centrale.

Al fine di rendere lo standard del servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale l'Ente affidatario si impegna a tenere un regolare confronto con le altre postazioni oltre che un attivo scambio di buone pratiche realizzate nei diversi contesti locali.

Al fine di consentire l'efficace espletamento dei compiti di controllo, monitoraggio, verifica e valutazione da parte della Commissione interministeriale, l'Ente affidatario si impegna ad inviare al Dipartimento, alla scadenza della convenzione, le schede di rilevamento dati relative alla quantità e tipologia dei contatti, appositamente predisposte dal Dipartimento, ed una relazione finale sull'andamento del progetto entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione secondo le modalità specificate nelle Linee Guida che saranno fornite dal Dipartimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

L'Ente affidatario si impegna altresì a fornire tempestivamente al Dipartimento, su semplice richiesta, ogni informazione attinente allo stato di attuazione, ai risultati e agli effetti del progetto.

Rimane in facoltà del Dipartimento disporre, secondo necessità e sentita la Commissione interministeriale, controlli e verifiche periodici o estemporanei sull'andamento del servizio finalizzati ad accertare anche il rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione.

Articolo 6

(Obblighi di sicurezza, previdenziali e di riservatezza)

L'Ente affidatario si impegna a garantire le condizioni di sicurezza del servizio e la segretezza delle informazioni nella disponibilità degli operatori o comunque pervenute in possesso dei medesimi in ragione del servizio.

Ogni obbligo e responsabilità inerente al funzionamento della postazione telefonica, ivi compresi gli obblighi normativi e previdenziali nonché quelli relativi alle condizioni di lavoro a tutela del personale addetto, rimane ad esclusivo carico dell'Ente affidatario.

Articolo 7

(Importo globale, modalità di pagamento e di rendicontazione, oneri economici relativi ai canoni ed al traffico telefonico)

Per la gestione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 è attribuita all'Ente affidatario la somma massima di €. 81.660,00 (ottantunomilaseicentossanta/00).

Il pagamento sarà effettuato mediante versamento sulla contabilità speciale infruttifera aperta presso la competente sezione di Tesoreria dello Stato n. 60133 (cod. 139).

L'Ente dovrà fornire al Dipartimento una rendicontazione delle spese sostenute alla scadenza del primo trimestre e una rendicontazione finale da inviare entro 30 giorni dal termine di cui all'art. 3, ultimo comma. A tal fine, l'Ente si impegna a conservare la documentazione originale relativa alle singole voci di spesa.

La somma sopraindicata sarà corrisposta con le seguenti modalità:

- *prima erogazione in misura massima del 30% da corrispondersi a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente specificate, riferite al primo trimestre di realizzazione del progetto;*
- *il saldo verrà erogato a conclusione del progetto, a fronte della presentazione di idonea e dettagliata rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, previa verifica e controllo contabile della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute, da parte del Dipartimento.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Qualora l'Ente affidatario indichi, a saldo, di avere utilizzato, nel complesso, un importo inferiore a quello massimo messo a disposizione dal Dipartimento, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.

Gli oneri correlati ai canoni ed al traffico telefonico della postazione sono a carico del Dipartimento.

Nel caso in cui il servizio venga affidato dall'Ente affidatario a soggetti terzi, il finanziamento erogato dal Dipartimento è da intendersi IVA esclusa ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del D.P.R. 633/72.

Articolo 8

(Diritto di recesso, risoluzione e penali)

Il Dipartimento potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione nei confronti dell'Ente affidatario qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente convenzione e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'Ente affidatario le spese effettivamente sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino oggetto di obbligazione giuridica perfezionata e non recedibile.

La presente Convenzione può, altresì, essere risolta per grave inadempienza della controparte agli impegni assunti. In tal caso, Il Dipartimento notificherà la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale periodo, senza che sia stata sanata l'inadempienza notificata, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo e ferme le prestazioni eseguite fino alla risoluzione della Convenzione.

Qualora si realizzi una ingiustificata interruzione del servizio, il Dipartimento si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% dell'importo stabilito dall'art. 7 comma 1 per ogni giorno di interruzione.

Qualora l'interruzione ingiustificata superi i 30 giorni, la presente convenzione può considerarsi risolta ed è comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno. Resta inteso che all'Ente affidatario verranno riconosciuti i costi sostenuti per la realizzazione di tutto il lavoro svolto e approvato dal Dipartimento.

Articolo 9

(Norme regolatrici della Convenzione)

L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle clausole in essa contenute, dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di contabilità generale dello Stato, dal codice civile nonché dalle altre disposizioni di legge per quanto non previsto dal presente atto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 10

(Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione)

I prodotti informatici, le relazioni, la documentazione reperita e sistematicamente organizzata e raccolta in conseguenza del presente contratto, resteranno di proprietà esclusiva del Dipartimento che ne potrà disporre la pubblicazione e la diffusione, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Articolo 11

(Registrazione)

Il presente atto, che è redatto in n. 3 (tre) originali, mentre è vincolante per l'Ente affidatario dalla data della sua sottoscrizione, lo sarà per il Dipartimento dall'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del relativo decreto di impegno.

Articolo 12

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 13

(Imposte e tasse)

Ai sensi dell'articolo 5, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, il presente atto non comporta il pagamento di alcuna tassa o imposta.

Roma,

Per il Dipartimento
Prof.ssa Isabella Renili

Per la Provincia di Milano
Dott. Claudio Minoia

ALLEGATO A

FUNZIONI E STRUTTURA TIPO DELLE POSTAZIONI LOCALI DEL NUMERO VERDE

Premessa

Il Numero verde a sostegno delle vittime di tratta è uno strumento di intervento sociale che affianca il lavoro che svolgono i progetti di protezione sociale ex art. 18 (d.lgs. 286/98) ed i programmi di assistenza ex art.13 (L. 228/03) a livello territoriale. Si tratta dunque di uno snodo importante della rete cittadina di protezione sociale alle vittime di sfruttamento. Per i compiti che assolve, il numero verde entra in contatto con diversi attori sociali: in primo luogo con le persone che richiedono aiuto e intendono uscire dai circuiti di sfruttamento, in secondo luogo con gli operatori dei servizi sociali, con i rappresentanti delle Forze dell'ordine, con gruppi di clienti (relativamente all'esercizio della prostituzione) che chiedono informazioni su varie tematiche (sovente in nome della persona trafficata) e con i cittadini che vivono nelle aree di insidenza della prostituzione. Mentre il Numero Verde ha risposto e continua a rispondere alla domanda proveniente dalle persone trafficate, dagli operatori sociali, dai rappresentanti delle Forze dell'ordine e dai clienti (con la messa in contatto con i servizi territoriali), è rimasta finora inevasa la domanda che proviene dai cittadini quando essa non sia strettamente legata alla richiesta di informazioni. Ovvero quando i cittadini percepiscono insicurezza, quando percepiscono che l'area abitativa e il clima che vi si produce sfugge al loro abituale ed ordinario controllo emotivo; quando avvertono nel loro quartiere micro-conflittualità o conflittualità più ampie e non hanno referenti istituzionali che possono interpellare e a cui chiedere spiegazioni; quando non hanno organismi intermedi che possono mediare tra le loro necessità e quelle che manifestano le persone inserite in circuiti di potenziale sfruttamento. Queste ultime tematiche rimandano al concetto di "sicurezza partecipata"; ossia a quella forma di sicurezza che nasce dallo scambio e dalla conoscenza (e dalla comune riflessione) delle insicurezze che hanno tutti gli attori sociali che insistono in un dato territorio e che per tale ragione possono trovarsi nella posizione di essere ugualmente offese da gruppi delinquenziali e criminali. In questa prospettiva si intende estendere le funzioni del Numero Verde.

Funzioni della postazioni locale del Numero Verde

Oltre alle funzioni "tradizionali" (individuate fin dall'avvio del servizio) così specificate:

- a. informare le persone soggette a tratta, riduzione in schiavitù, o in condizioni di sfruttamento, delle possibilità loro offerte dalla legislazione italiana per sottrarsi a tali condizioni;
- b. favorire l'emersione del fenomeno e costituire una opportunità significativa per entrare in contatto con le persone vittime di tratta anche in situazioni meno visibili;
- c. realizzare un collegamento di rete con tutte le realtà territoriali che intervengono in tale ambito, in particolare assicurando un costante collegamento con la postazione centrale e con i progetti di protezione sociale ex art.18 (d.lgs. 286/98) e con i programmi di assistenza ex art.13 (L.228/2003) operativi sul territorio nazionale.

in base alle considerazioni esposte in premessa, le postazioni locali sono chiamate a svolgere le seguenti funzioni:

- 1) mediazione sociale, ossia un'attività di intervento diretto nei luoghi dove sorgono conflitti, nei quartieri dove si formano Comitati di cittadini che si sentono insicuri a causa della presenza della prostituzione, dell'accattonaggio, ecc. e laddove è necessaria una presenza di operatori sociali esperti sulla problematica. Il mediatore sociale è una figura in grado di stare nei luoghi del conflitto, di comprendere le ragioni del conflitto, di analizzarle e ricomporre

le tensioni emerse; una figura che potrà agire in stretta collaborazione con il Coordinatore della postazione locale e con gli operatori dei progetti di protezione sociale presenti sullo stesso territorio;

- 2) promozione del servizio Numero Verde mediante la creazione *in loco* di brochure da distribuire unitamente ai quotidiani locali, oppure mediante la realizzazione di adesivi o volantini da distribuire nelle aree di maggior visibilità delle persone coinvolte nella prostituzione. Andranno considerati anche micro-processi pubblicitari da attivare con le Facoltà universitarie (Sociologia della comunicazione, Scuole di giornalismo, eccetera), con Radio e Tv private, ecc. Non secondariamente potranno essere coinvolte le scuole limitrofe ai luoghi della prostituzione, le autorità scolastiche e le classi, allo scopo di accrescere nei giovani lo sviluppo di una coscienza antidiscriminatoria ed antirazzista;
- 3) offerta di informazioni, tramite telefonate ad hoc, alle persone che esercitano la prostituzione nelle case, negli appartamenti e al chiuso in generale, i cui numeri possono essere acquisiti dalle pagine dei quotidiani locali (o nazionali). In tal modo, il Numero verde acquisisce una funzione pro-attiva con la potenziale utenza di riferimento. Lo scopo del contatto è quello di veicolare informazioni relative alle rete dei servizi di protezione attivi sul territorio; attività che si collega funzionalmente a quella della mediazione sociale.
- 4) previsione di seminari informativi/formativi sulla mediazione sociale e sui conflitti territoriali, mirati ad una progressiva condivisione delle modalità operative;

Le suddette azioni dovranno essere supervisionate dagli Enti titolari mediante proprio personale in collaborazione con il Coordinatore della postazione. Il Coordinatore, dunque, oltre a svolgere le ordinarie funzioni relative alla gestione della postazione, avrà la responsabilità di curare i rapporti con l'Ente titolare e con la rete cittadina, in particolare con i comitati di quartiere, le scuole e le altre aggregazioni territoriali.



Struttura – tipo della Postazione Locale del Numero verde

La base di quanto precedentemente esposto, nonché in considerazione dell'attività di indagine e studio svolta dal Comitato di Valutazione espressamente incaricato della definizione dei nuovi termini della Convenzione per la gestione del servizio Numero Verde, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha predisposto uno schema relativo alla struttura-tipo ed ai relativi costi di gestione della postazione locale del Numero Verde. Tale schema corrisponde ad un livello base del servizio e costituisce un'indicazione relativa ad una buona gestione dello stesso.

	Operatori	Coordinatore	Mediatore sociale
Unità	5	1	1

Costo totale per la gestione della postazione per 7 mesi: 81.660,00 euro

Voci di costo:

Personale	71.244,00
Spese generali	7.916,00
Promozione territoriale del servizio	2.500,00

Orario di servizio della postazione:

Il presidio telefonico dovrà essere attivo nei giorni feriali per un minimo di 12 ore al giorno e dovrà essere comunque garantita la reperibilità nelle ore di chiusura. La fascia oraria di presidio in sede può essere individuata dalla postazione stessa in base all'andamento del flusso di chiamate.

Nei giorni festivi dovrà essere garantita la reperibilità h24.